

DUE CONCETTI DI DIGNITÀ PER DUE CONCETTI DI AUTONOMIA?

FABRIZIO MASTROMARTINO



Due concetti di dignità per due concetti di autonomia?

Two conceptions of dignity for two conceptions of autonomy?

FABRIZIO MASTROMARTINO

Università degli Studi Roma Tre.

E-mail: fabrizio.mastromartino@uniroma3.it.

ABSTRACT

Due sono gli obiettivi cui risponde questo saggio. Un primo obiettivo, di carattere analitico, è di chiarire il significato delle diverse dimensioni in cui si articola la nozione di dignità umana, con particolare riferimento al suo rapporto con i diritti e con la libertà, a sua volta declinata nei principi di autodeterminazione e di autonomia della persona. Le distinzioni che ne risultano vengono, poi, affinate attraverso l'analisi argomentativa di due recenti sentenze della Corte costituzionale italiana (141 e 242 del 2019). Un secondo obiettivo, di carattere normativo, è di proporre un inquadramento del concetto di dignità oggettiva fondato su una visione critica del mercato intesa a interrogarsi sui suoi limiti etici e giuridici.

The essay has two main goals. The first one has an analytical nature: attempting to explain the meaning of the several dimensions of the human dignity's conceptions with particular respect to its relation with rights and liberty (self-determination and autonomy). The resulting distinctions are sharpened through an argumentative analysis of two recent judgements of the Italian constitutional court (141 and 242 of the year 2019). The second goal is normative instead: suggesting a framework for the notion of "objective" human dignity based on a critical view of the market intended to question its ethical, and legal, limits.

KEYWORDS

Dignità, libertà, autodeterminazione, autonomia, eutanasia, prostituzione

Dignity, liberty, self-determination, autonomy, euthanasia, prostitution

Due concetti di dignità per due concetti di autonomia?

FABRIZIO MASTROMARTINO

1. *Il paradigma giuridico della dignità* – 2. *Dignità e diritti* – 3. *Dignità e libertà* – 3.1. *Dignità e autodeterminazione* – 3.2. *Dignità e autonomia* – 4. *I limiti della libertà tra validità del consenso e valore della scelta.*

1. *Il paradigma giuridico della dignità*

Sono passati poco meno di vent'anni da quando un acuto osservatore del diritto, (non solo) privato, avvertiva che l'orizzonte prospettato dalla dignità avrebbe posto «in discussione la cultura giuridica moderna: [...] le proprie categorie, le proprie certezze e, soprattutto, le proprie ipoteche ideologiche»¹.

A leggerla oggi, questa avvertenza, così carica di problematicità, suona del tutto pertinente al passaggio storico nel quale trovava espressione. Allora l'Europa si lasciava alle spalle il Novecento dotandosi di una (nuova) Carta dei diritti (cosiddetta Carta di Nizza, 2000), presto divenuta parte del Trattato (sul funzionamento) dell'Unione europea, di cui oggi enuncia i valori fondativi (Carta dei diritti fondamentali dell'UE, entrata in vigore nel 2009). Il nuovo millennio si apriva con un tornante gravido di conseguenze, punto di arrivo di un processo iniziato mezzo secolo prima con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (1950) e con la promulgazione delle costituzioni del secondo dopoguerra che hanno, tutte indifferentemente per quanto in misura più o meno intensa, un chiaro punto di riferimento nella Dichiarazione universale del '48.

È uno snodo – preparato dalla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina (promossa dal Consiglio d'Europa e aperta alla firma degli Stati a Oviedo nel 1997) – che getta le basi per l'affermazione di un diritto europeo più saldamente informato all'orizzonte della dignità. Un orizzonte che certo non era estraneo alla CEDU, nella quale però il posto della dignità – mai menzionata espressamente nel testo – era stato circoscritto dalla giurisprudenza alla tutela dell'integrità fisica delle persone e dei principi del giusto processo (ex artt. 3 e 6 della Convenzione). È insomma l'irruzione sulla scena della nuova Carta dei diritti a segnare un fondamentale momento di svolta nel progressivo processo di giuridicizzazione del valore (etico) della dignità².

Per quanto nel Preambolo della Carta si dichiara che «l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'eguaglianza e della solidarietà», è il valore della dignità ad apparire la pietra angolare del nuovo quadro normativo. Il titolo I è intestato alla

* Le idee contenute in questo saggio sono (anche) il risultato di riflessioni che hanno preso corpo nell'ambito dei corsi di Logica e argomentazione giuridica e di Bioetica e biodiritto che ho tenuto, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre, negli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021. Agli studenti che hanno partecipato alle lezioni, alle discussioni e ai laboratori in aula – e da remoto... – va il mio ringraziamento. Desidero inoltre ringraziare Piergiorgio Donatelli, Orsetta Giolo, Benedetta Liberali, Giorgia Serughetti e Persio Tincani, per aver partecipato al primo ciclo dei “Dialoghi di bioetica e biodiritto su Libertà e dignità” nell'ambito del corso che si è tenuto nel secondo semestre dell'AA 2020-2021. Da queste discussioni ho tratto alcune delle idee espresse in questo saggio, di cui ovviamente porto unicamente la responsabilità.

¹ PIEPOLI 2003, 9-10.

² Anche solo sul piano simbolico. Non è un caso che la dignità trovi finalmente menzione in un protocollo alla CEDU (il n. 13, del 2002), nel cui Preambolo assurge a fondamento dell'abolizione della pena di morte, stabilita dall'art. 1, e che nello stesso anno la Corte di Strasburgo la qualifichi “vera essenza” della Convenzione, insieme – si noti – alla libertà. Cfr. ECHR, *Pretty v. UK*, 29 aprile 2002, § 65: «The very essence of the Convention is respect for human dignity and human freedom». Negli ultimi due decenni la dignità ha poi assunto un rilievo fondamentale nella giurisprudenza CEDU in tema di pene e trattamenti disumani e degradanti e in tema di vita privata e di identità personale.

dignità, cui è specificamente dedicato l'articolo 1, dove è stabilito che «la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata»³. Questa sua inedita centralità, nel contesto europeo, è subito riconosciuta dalla Corte di Giustizia dell'Unione, che la qualifica «principio generale del diritto» comunitario⁴. Se ne ha conferma anche nella giurisprudenza degli Stati membri, nella quale la dignità si presenta come un «*topos* argomentativo sempre più ricorrente nell'argomentazione giudiziale»⁵. Non fa eccezione il contesto italiano, dove le corti apicali mostrano di richiamarsi sempre più frequentemente al principio giuridico della dignità⁶.

Nel prendere atto di questo processo di giuridicizzazione, cui la Carta dei diritti ha dato innegabile impulso, si è giunti a ragione a parlare di “paradigma dignità”, per richiamare l'attenzione sul mutamento in corso intervenuto nella nostra cultura giuridica⁷. È un nuovo paradigma che, in virtù delle sue potenzialità transformative, sembra idoneo a investire tanto radicalmente le linee di sviluppo dell’“età dei diritti” da trasfigurarla in un’inedita “età della dignità”⁸. Ogni discorso sui diritti ha infatti alle spalle un discorso sulla dignità: il riconoscimento dei diritti, la loro realizzazione *così come* la loro limitazione hanno infatti il loro fondamento di giustificazione proprio nella dignità.

Ma questa pervasività del discorso della dignità suscita non pochi dubbi e, spesso, forti resistenze. Dubbi e resistenze motivati dalle caratteristiche che contrassegnano lo stesso concetto di dignità e i suoi usi giuridici.

Ricorrente è, in primo luogo, la denuncia della mancanza di una sua definizione adeguatamente univoca in cui siano compendiate gli elementi fondamentali che rendano possibile individuare «il perimetro della dignità umana»⁹. Questo difetto di determinatezza è interpretato come strutturale, e non superabile, e porta a concludere che una più precisa definizione di “dignità”, che vada più a fondo delle idee generiche che abitualmente vi si associano – e che definiscono la dignità in negativo, nel senso che essa è violata quando l'individuo è umiliato, degradato, ridotto a strumento o a cosa, mortificato ecc. – sia, in definitiva, impossibile. Davanti ai tanti nodi giuridici rispetto ai quali la dignità è richiamata, essa può allora apparire «il nome con cui viene enunciato il problema, certo non la sua soluzione»¹⁰.

D'altra parte, è innegabile che il suo uso sia sempre più diffuso; è frequentissimo, per esempio, nel campo in via di espansione del biodiritto, soprattutto in forza della valorizzazione del principio dell'autonomia individuale, assunto a “criterio fondamentale” e «decisivo su molte questioni»¹¹. Una delle ragioni, o forse la ragione principale, della sua diffusione è da imputarsi proprio alla vaghezza del concetto¹²: le consente – in qualche modo paradossalmente – di prestarsi a una pluralità di usi e di essere giocata come “carta d'*atout*” stravolgendo – questa la critica – la dialettica del bilanciamento, nella quale la ricerca di un punto di equilibrio tra le considerazioni in gioco (interessi, diritti, valori) è bruscamente interrotta dalla chiusura del discorso che si realizza proprio con il ricorso all'argomento della dignità¹³. Oppure la dignità partecipa al bilanciamento, con-

³ Come noto, la formulazione ricalca quanto disposto dal primo comma dell'art. 1 (intitolato significativamente “Protezione della dignità umana”) della Legge fondamentale tedesca: «La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla».

⁴ Corte di Giustizia UE, 14 ottobre 2004, C-36/02, *Omega Spielhallen*, § 34: «L'ordinamento giuridico comunitario è diretto innegabilmente ad assicurare il rispetto della dignità umana quale principio generale del diritto».

⁵ SPERTI 2013, 4.

⁶ Vd, *infra*, § 3.

⁷ Per tutti: D'AVACK 2019.

⁸ Emblematico in tal senso DUPRÉ 2016.

⁹ BIN 2017, 3.

¹⁰ BIN 2017, 3. Considerazioni simili vengono talora affermate con riferimento al valore dell'eguaglianza. Per tutti: ZANETTI 2018, 5.

¹¹ Così, rispettivamente, BORSELLINO 2018, 46 e SCARPELLI 1998, 47.

¹² REICHLIN 2017, 100.

¹³ BIN 2018, 130.

correndo a individuare la soluzione a favore di una delle considerazioni in gioco. Qui, il ricorso alla dignità pretende rafforzare la considerazione che si vuole prevalga, ma potendo difficilmente aggiungervi elementi di qualche rilievo finisce per «risponde[re] a logiche sostanzialmente retoriche»¹⁴. In entrambi i casi, la dignità interviene nel discorso sui diritti, interrompendone il decorso o prendendovi parte: comunque sempre interferendo nel suo svolgimento.

È a questa relazione, come vedremo, ambivalente che bisogna volgere lo sguardo. È infatti nel rapporto con i diritti che si manifesta il problema della dignità e che si rivela tutta la complessità (e dualità) del suo specifico significato prescrittivo.

2. Dignità e diritti

Nell'analisi del rapporto che sussiste tra diritti e dignità, è un dato ormai acquisito che «i diritti fondamentali si fondano sulla dignità umana e non è corretto sostenere l'inverso»¹⁵. Ogni diritto, in altri termini, ha come suo presupposto originario la dignità del soggetto che ne è titolare, il riconoscimento del valore in sé dell'individuo, il cui interesse l'ordinamento tutela consacrandone l'importanza. Sì che ogni volta che un diritto di una persona è violato, è violata la sua dignità¹⁶.

Non si tratta soltanto di un elemento normativo incontestabile, se non altro per ciò che riguarda gli ordinamenti nei quali la dignità è espressamente elevata a principio da cui tutti i diritti discendono (come è tipicamente l'ordinamento tedesco), o nei quali, nonostante l'assenza di un chiaro riferimento testuale, si è comunque affermata una lettura della costituzione volta a riconoscere l'impianto personalista (come è tipicamente l'ordinamento italiano, il cui fine ultimo è quello di creare le condizioni per «il pieno sviluppo della persona umana» [art. 3.2 Cost.], per lo svolgimento della «sua personalità» attraverso l'esercizio dei «diritti inviolabili dell'uomo» [art. 2 Cost.]¹⁷). Ma sta altresì a testimoniare il dato argomentativo che risulta dalle modalità del ragionamento giuridico assunto dagli organi dell'applicazione.

Basti qui solo richiamare la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, nella quale sembra stabilirsi una corrispondenza biunivoca tra violazione di un diritto e violazione della dignità, segnatamente tra «nucleo essenziale o «irriducibile» di un diritto e dignità¹⁸: quando è inciso il primo è pregiudicata la seconda, e viceversa; quando invece non c'è lesione del diritto ma si è in presenza soltanto di una sua legittima limitazione (normativa o di fatto), allora non c'è nemmeno offesa alla dignità, né dunque alcuna apprezzabile degradazione dell'individuo da censurare per la sua anti-giuridicità¹⁹.

Tuttavia, la relazione tra diritti e dignità non si esaurisce in questa sorta di automatismo concettuale, conseguenza logica dell'assunto del carattere primigenio della dignità rispetto ai diritti, ma è più articolato. Ne è prova il fatto che, in certi casi, si riscontra un pregiudizio alla dignità senza che si sia determinata alcuna lesione di un diritto²⁰. Ciò si verifica, tipicamente, in quelle situazioni in cui la dignità viene invocata (e fatta valere) per proteggere gli individui da se stes-

¹⁴ VERONESI 2014, 335.

¹⁵ BARBERA 2013, 1.

¹⁶ RODOTÀ 2012, 192.

¹⁷ In questo senso, cfr. Corte costituzionale 219/2008: «Il fine ultimo dell'organizzazione sociale [...] è lo sviluppo della persona umana, il cui valore si pone al centro dell'ordinamento costituzionale».

¹⁸ Cfr. Corte costituzionale 561/1987 (in tema di stupro), § 2 *Considerato in diritto*; Corte costituzionale 81/1993 (sull'art. 15 Cost.), § 2 *Considerato in diritto*; Corte costituzionale 304/1994 e 252/2001 (entrambe in tema di diritto alla salute), rispettivamente § 5 e § 2.2 *Considerato in diritto*; Corte costituzionale 166/2008 (in tema di diritto all'abitazione), § 3 *Considerato in diritto*. Ma su questa giurisprudenza si veda la più articolata analisi di VERONESI 2014, spec. 334.

¹⁹ Esempio è Corte costituzionale 105/2001 (in tema di lesioni personali), § 4 *Considerato in diritto*.

²⁰ VERONESI 2014, 334.

si, per impedire che l'esercizio di un diritto da parte di un soggetto possa spingersi oltre una certa misura così da intaccare la dignità del soggetto medesimo.

Ma il fatto che non vi sia una perfetta sovrapposizione tra dignità e diritti, potendosi dare una lesione della prima senza pregiudizio per i secondi, non si spiega semplicemente ricorrendo all'ormai classica distinzione tra un'accezione "soggettiva" e un'accezione "oggettiva" della dignità – la prima auto-determinata, la seconda etero-determinata – ma richiede un supplemento di analisi²¹. Il luogo naturale in cui svolgerla è il campo aperto costituito dal problematico rapporto tra dignità e libertà, in cui si addensano i principali nodi giuridici del nostro tempo.

3. Dignità e libertà

Alla centralità progressivamente assunta dalla dignità, ha corrisposto un aumento esponenziale della quantità di studi ad essa dedicati, cresciuta vertiginosamente negli ultimi due decenni²². Vi si trova una notevole pluralità di ridefinizioni del concetto, che si differenziano soprattutto per il grado di utilità (da nullo a massimo) che variamente gli riconoscono²³. Comune alla gran parte di queste ricostruzioni, la cui diversità risente anche della loro estrazione disciplinare, è il riferimento al carattere strutturalmente duale del concetto, sintetizzato nelle dimensioni, "soggettiva" e "oggettiva", che la dignità assume secondo la specifica *funzione* che svolge in rapporto alla libertà.

In questa prospettiva di analisi, imprescindibile chiave di lettura del concetto di 'dignità' è la sua previsione come principio giuridico nella costituzione tedesca. Qui, la sua valorizzazione come architrave dell'intero sistema costituzionale comporta un dovere in capo a tutti i pubblici poteri di "rispettarla e proteggerla". Si rivela, così, chiaramente la duplice natura della dignità, che è *insieme* limite e vincolo imposto alle scelte legislative. Queste sue due funzioni, di limite e di vincolo, corrispondono ad altrettanti suoi significati prescrittivi.

In un primo senso, la dignità costituisce un limite alle scelte legislative, cui è imposto il dovere di rispettare la dignità umana quale si esplica nel contenuto normativo che *ciascun individuo* determina autonomamente. In un secondo senso, la dignità costituisce un vincolo alle scelte legislative, cui è imposto di proteggere la dignità umana quale si esplica nel contenuto normativo che *ciascun ordinamento* determina autonomamente.

Nella prima accezione, cosiddetta "dignità soggettiva", la dignità consiste in uno spazio di libertà, la cui estensione è tanto ampia quanto lo è la portata dei diritti generati dal dovere di rispettarla. Nella seconda accezione, cosiddetta "dignità oggettiva", la dignità consiste in uno spazio protetto *dalla* libertà, la cui estensione è tanto ampia quanto lo è la portata dei doveri generati dal dovere di proteggerla²⁴.

In altri termini, mentre la dignità soggettiva è fonte di diritti (del singolo), la dignità oggettiva è fonte di doveri (del singolo). La prima limita le scelte legislative, la seconda limita le scelte

²¹ Quando infatti si fa discendere una lesione della dignità di una persona dalla lesione di un diritto della *stessa* persona generata dalla condotta di *altri* soggetti, quale "dignità" viene in rilievo? Sembra da escludere la sua accezione soggettiva. Non è certo rimessa alla valutazione del soggetto leso la valutazione dell'offensività della condotta lesiva: questa attiene, piuttosto, a parametri in senso lato "oggettivi" (e comunque etero-determinati) stabiliti dall'ordinamento proprio a tutela del soggetto leso e di certi suoi beni giuridici: l'integrità fisica, la privacy ecc.

²² Del tutto arbitrariamente, mi limito a segnalare in ordine cronologico: KASS 2002, KACZOR 2005, LUBAN 2007, MCCRUDDEN 2008, BECCHI 2009, VINCENTI 2009, DI CIOMMO 2010, SPAEMANN 2011, ROSEN 2012, DALY 2013, RESTA 2014, MALVESTITI 2015, LEHER 2018, MAZZONI 2019.

²³ Una sintetica rassegna si può leggere in POGGI 2019, § 1.1.

²⁴ Com'è evidente, questa distinzione non esaurisce l'operatività della dignità, che qui è analizzata con esclusivo riferimento al suo rapporto con la libertà. Sugli usi della dignità ai fini del riconoscimento e della tutela dei diritti sociali, si vedano, *ex multis*, FERRAJOLI 2019, 24 e RESTA 2019, spec. § 5, dove si distingue la funzione che la dignità svolge nella protezione del «right to "dignified" conditions».

individuali. Rimettendo la determinazione del suo significato alla deliberazione individuale, la dignità soggettiva è un presidio *della* libertà, rispetto al cui esercizio non sono giustificati interventi paternalistici, essendo proprio la volontà degli individui – e non la sua negazione – il contenuto della dignità. All’opposto la dignità oggettiva, imponendo un significato predeterminato, così sottratto alla deliberazione individuale, è un presidio *dalla* libertà, rispetto al cui esercizio sono invece giustificati interventi paternalistici, essendo non già la volontà degli individui, bensì la difesa del loro “bene” da terzi e da se stessi, il contenuto della dignità.

Queste due dimensioni, che andranno chiarite precisando l’accezione d’uso dell’altro termine del rapporto, la libertà, «segnan[*o*] la specificità e la complessità operativa del principio di dignità»²⁵. Per quanto radicalmente opposte già nel loro “nome” ma soprattutto nella loro funzione, l’una orientata alla libertà, l’altra orientata alla sua limitazione, convivono, non senza attriti e contraddizioni, nel medesimo sistema di valori, generando discipline normative permissive o restrittive secondo la materia alla quale vengono applicate.

Questa natura duale e ambivalente della dignità ha trovato proprio nella Carta dei diritti dell’UE una significativa, ma non certo esaustiva, espressione, là dove sotto il titolo I, intestato alla dignità, dopo aver sancito il diritto alla vita (art. 2) e il diritto all’integrità psico-fisica (art. 3), sono stabiliti (al secondo comma) il principio del consenso “libero e informato” (lettera a) e «il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro», (nonché, all’art. 5, «la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato» e della «tratta degli esseri umani»).

Siamo qui in presenza di un limite alle scelte legislative, cui è imposto il dovere di rispettare la dignità nella sua accezione soggettiva, quale si esplica nel principio del consenso informato, e di un vincolo alle scelte legislative, cui è imposto di proteggere la dignità nella sua accezione oggettiva, quale si esplica nel divieto di commercializzazione del corpo e delle sue parti (limite alle scelte individuali). Come è stato esattamente osservato, limite e vincolo «coesistono nella medesima struttura normativa» e «sono entrambi costruiti come diretta manifestazione del principio di dignità umana», che, da un lato, è posto a fondamento dell’autonomia individuale, del diritto ad autodeterminarsi, e, dall’altro, giustifica l’imposizione di limiti all’esercizio dell’autonomia sociale (o negoziale) onde scongiurare che l’iniziativa economica privata divenga strumento di «riduzione dell’individuo a “cosa” mercificata»²⁶.

È questa l’impostazione sulla quale va oggi definendosi il rapporto tra dignità e libertà? Luigi Ferrajoli ha proposto di intendere queste due forme di autonomia – qui qualificate “individuale” e “sociale” – riservando alla seconda il nome “autonomia” e chiamando la prima “autodeterminazione”. Mentre l’autonomia – secondo il senso etimologico della parola – consiste nella libertà di dare regole a se stessi, il cui esercizio, istituendo, modificando o estinguendo rapporti giuridici, produce effetti nella sfera giuridica propria e altrui, intervenendo sulle posizioni giuridiche dei soggetti che coinvolge, l’autodeterminazione – come indica la parola stessa – consiste nella libertà di decidere su se stessi, il cui esercizio, non avendo riguardo a rapporti giuridici, non comporta alcun effetto giuridico, intervenendo esclusivamente sulla sfera personale del soggetto che ne è titolare²⁷. Mentre, dunque, l’autodeterminazione è caratterizzata da un aspetto solo liberale, non essendo il suo esercizio idoneo a incidere sulle posizioni giuridiche né del titolare né di terzi, l’autonomia è caratterizzata (oltre che da un aspetto liberale, essendo il suo esercizio *libero*) in primo luogo da un aspetto potestativo, che lo contrassegna come “potere normativo” idoneo a incidere sui rapporti giuridici tra i soggetti che coinvolge²⁸.

²⁵ RESTA 2010, 269.

²⁶ RESTA 2010, 272.

²⁷ In questi termini anche RODOTÀ 2012, 283: «L’autodeterminazione è momento e strumento del governo del sé, produce legittimamente i suoi effetti nella sfera di chi esercita il diritto».

²⁸ Ho qui semplificato una più articolata ricostruzione concettuale dell’Autore, che presuppone altre distinzioni stipulative (in particolare quella tra diritti fondamentali e diritti patrimoniali e quella tra autonomia negoziale e au-

Ora, se assumiamo questa distinzione concettuale, che appare utile soprattutto per non confondere la finalità verso cui è protesa l'autodeterminazione, il dominio *lato sensu* della libertà, con il fine cui è orientata l'autonomia, il dominio *lato sensu* della proprietà, quali implicazioni possono trarsi in relazione alle due dimensioni, soggettiva e oggettiva, che identificano i due significati prescrittivi della dignità giuridica? che ne è, insomma, del rapporto tra dignità e libertà?

3.1. Dignità e autodeterminazione

Il rapporto tra dignità e libertà, lo si è detto, è in parte analogo, e sovrapponibile, al rapporto che lega i diritti (non solo di libertà) alla dignità, essendo questa il loro primigenio fondamento. Storicamente, infatti, il riferimento alla dignità umana è servito a giustificare il riconoscimento di un numero crescente di diritti, così da «espandere le sfere di libertà degli individui»²⁹.

Questo processo di generatività normativa del paradigma della dignità, non dissimile o forse nemmeno distinguibile, nella sua concreta operatività, da un'antropologia dell'eguaglianza informata all'eguale valore di ciascun individuo quali che siano le sue caratteristiche personali, coincide con la valorizzazione pluralistica dell'autonomia morale delle persone, e, conseguentemente, con il progressivo riconoscimento, in capo a ogni singolo individuo, della libertà di definire il proprio piano di vita e di agire coerentemente a questo piano³⁰. È questa la ragione per cui la dignità umana – come scrive Roberto Bin – si presenta come «intimamente legata al diritto di autodeterminazione, quindi al nocciolo duro del diritto all'identità personale»³¹.

Ora, ci si potrebbe, però, chiedere se la dignità, intesa nella sua accezione soggettiva (che sappiamo essere l'unica compatibile con la libertà), sia cosa diversa dall'autodeterminazione; se, in altri termini, piuttosto che essere in un rapporto di correlatività³², o di complementarità per cui formino un'endiadi³³, la prima si risolva, senza residui, nella seconda, cioè se la dignità non sia, a ben vedere, solo un altro nome dell'autodeterminazione.

Sembrano confermare questa ipotesi la giurisprudenza più recente della nostra Corte costituzionale, che di fatto sovrappone dignità e autodeterminazione³⁴, o la fondamentale decisione della Corte di cassazione sulla nota vicenda di Eluana Englaro (paziente in stato vegetativo irreversibile rappresentata dal padre, in qualità di tutore), passaggio essenziale di questo percorso e vero e proprio punto di non ritorno nella definizione del rapporto tra dignità e autodeterminazione nella cultura giuridica italiana.

Qui, la Corte riconosceva che il tutore «a garanzia del soggetto incapace [...] non può [...] trascurare l'idea di dignità della persona dallo stesso rappresentato manifestata, prima di cadere in stato di incapacità, dinanzi ai problemi della vita e della morte», anche quando essa risulti assolutamente contraria alla prospettiva di «sopravvivere indefinitamente in una condizione di vita priva della percezione del mondo esterno»: è la garanzia del «pluralismo dei valori, [...] che

onomia politica), dalle quali qui si prescinde, non apparendo rilevanti le loro implicazioni ai fini del discorso qui svolto. Cfr. FERRAJOLI 2019, § 2.

²⁹ RESTA 2010, 269.

³⁰ Si ricordino, al riguardo, i passi salienti dell'insuperata opera di MILL *Sulla libertà* [1859]: «La natura umana non è una macchina da costruire secondo un modello e da regolare perché compia esattamente il compito assegnatole, ma un albero, che ha bisogno di crescere e svilupparsi in ogni direzione, secondo le tendenze delle forze interiori che lo rendono una creatura vivente» (2002, 68); «Gli uomini sono così diversi nei loro motivi di gioia, nelle sensibilità al dolore, nel modo e nei mezzi, fisici e morali, in cui li esplicano, che se non esiste una corrispondente diversità nei loro modi di vivere non ottengono la felicità che spetta loro né sviluppano la struttura intellettuale, morale ed estetica di cui la loro natura è capace» (78); «Perché la natura di ciascuno abbia ogni opportunità di esplicitarsi, è essenziale che sia consentito a persone diverse di condurre vite diverse» (73).

³¹ BIN 2019a, 1.

³² In senso critico, AZZONI 2012, 80.

³³ Giuseppe CRICENTI (2012, 97) ha proposto, in tal senso, l'espressione «dignità-libertà».

³⁴ Cfr. le sentenze 114 e 144 del 2019, entrambe sui diritti delle persone con disabilità, citate da BIN 2019b, 4-5.

mette al centro del rapporto tra medico e paziente il principio di autodeterminazione e la libertà di scelta», che impone di «rispettare anche quest'ultima scelta»³⁵.

Quando la Corte sceglie di interpretare la dignità umana rimettendo la determinazione del suo contenuto normativo alla stessa paziente – dignità in senso soggettivo – adotta una mossa retorica che fa dell'autodeterminazione non tanto il “valore dominante”³⁶, ma di fatto l'unico valore in gioco³⁷. In altri termini, se, in questo e in casi analoghi, il limite imposto dalla dignità si esaurisce nel «dovere di riconoscere e di rispettare i valori e le opinioni in merito alla propria dignità», sembra innegabile che, da questa definizione, «la parola “dignità” potrebbe tranquillamente essere elisa»³⁸: ciò che conta è il riconoscimento del diritto a decidere su stessi in base ai propri convincimenti personali in tutte le fasi dell'esistenza.

Se però si intende continuare a mantenere il principio di dignità in questa accezione d'uso, per finalità essenzialmente retoriche, anche comprensibili essendo forse necessarie a contrastare la retorica opposta che fa leva sulla dignità in senso oggettivo³⁹, va, d'altra parte, preso atto dell'inevitabile frammentazione che la soggettivizzazione della dignità comporta, il cui esito ovvio è che “la” dignità semplicemente non esiste, mentre esistono tante dignità quante sono le «sue percezioni che dipendono dall'etica individuale»⁴⁰: esse consistono, in realtà, nelle ragioni che definiscono il perimetro dell'autodeterminazione individuale, alla cui forma la dignità si adegua, come l'acqua rispetto a ciò che di volta in volta la contiene⁴¹.

Sono peraltro molteplici, e sempre più numerosi, gli ambiti nei quali l'autodeterminazione individuale trova riconoscimento e tutela e nei quali, di conseguenza, potrebbero rintracciarsi i variegati contenuti che assume la dignità in dipendenza delle circostanze che definiscono le situazioni considerate. Senza alcuna pretesa di esaustività, e facendo esclusivo riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, vanno richiamate almeno, oltre all'ambito terapeutico⁴² (cui si è già fatto cenno e su cui si tornerà tra poco), la sfera riproduttiva e procreati-

³⁵ Cfr. i passaggi integrali in Cassazione civ., sez. I, 21748/2007, § 7.3 e § 7.5: «Non v'è dubbio che la scelta del tutore deve essere a garanzia del soggetto incapace, e quindi rivolta, oggettivamente a preservarne e a tutelarne la vita. Ma, al contempo, il tutore non può nemmeno trascurare l'idea di dignità della persona dallo stesso rappresentato manifestata, prima di cadere in stato di incapacità, dinanzi ai problemi della vita e della morte. [...] Accanto a chi ritiene che sia nel proprio miglior interesse essere tenuto in vita artificialmente il più a lungo possibile, anche privo di coscienza – c'è chi ritiene, legando indissolubilmente la propria dignità alla vita di esperienza e questa alla coscienza, che sia assolutamente contrario ai propri convincimenti sopravvivere indefinitamente in una condizione di vita priva della percezione del mondo esterno. Uno Stato, come il nostro, organizzato, per fondamentali scelte vergate nella Carta costituzionale, sul pluralismo dei valori, e che mette al centro del rapporto tra medico e paziente il principio di autodeterminazione e la libertà di scelta, non può che rispettare anche quest'ultima scelta».

³⁶ Come denuncia AZZONI 2012, 80.

³⁷ Come sembra ritenere CRICENTI 2017, 21, secondo cui «le corti, quando ritengono di dover consentire la realizzazione di un interesse, ne fanno questione di autodeterminazione».

³⁸ POCAR 2012, 127.

³⁹ Cfr. Corte costituzionale della Repubblica Federale Tedesca, sez. II, sentenza del 26 febbraio 2020 (ricorsi n. 2347/15 e altri), § 211: «La vita è [...] la base fondamentale della dignità umana [...]. Da ciò però non può concludersi che un suicidio da ricondurre a una libera volontà sia in contrasto con la dignità umana garantita nell'articolo 1 § 1 della Costituzione. La dignità umana, che garantisce al singolo una vita in autonomia, non è in contrasto con la decisione dell'uomo capace di autodeterminazione e autoresponsabilità di uccidersi. L'autonoma disposizione sulla propria vita è piuttosto un'espressione immediata dell'idea insita nella dignità umana dell'autonomo sviluppo della personalità; essa è – benché l'ultima – espressione di dignità. Il suicida che agisca con libera volontà decide come soggetto sulla propria morte [...]. Egli rinuncia alla sua vita come persona autonoma e secondo il proprio obiettivo. La dignità dell'uomo è quindi non un limite dell'autodeterminazione della persona ma il suo fondamento» (trad. it. di R. de Felice, Avv. Dello Stato).

⁴⁰ PRISCO 2019, 76.

⁴¹ BARCELLONA 2018.

⁴² 438/2008, *Considerato in diritto*, § 4: «Il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto», quale «funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute».

va (162/2014, in tema di PMA eterologa)⁴³ e la più ampia sfera della vita privata, di cui la prima costituisce una specificazione. «La libertà di autodeterminarsi nella vita privata»⁴⁴ trova poi riconoscimento e tutela, e altrettante specificazioni: nell'ambito del rapporto coniugale (42/1972), dell'esercizio dell'obiezione di coscienza (470/1989, 467/1991 e 43/1997), dell'espressione del proprio orientamento sessuale (138/2010) e della propria identità di genere (221/2015)⁴⁵.

Ora, se la dignità – come si è detto – consiste, nella sua accezione soggettiva, in una sorta di norma in bianco il cui significato prescrittivo è dettato dalle specifiche modalità in cui si realizza l'autodeterminazione, essa, così «svuotata di ogni valenza positiva», davvero – come è stato paventato – «definisce semplicemente l'attitudine del soggetto sovrano e libero ad autodeterminarsi in funzione dei fini che egli stesso si è dato»⁴⁶?

Certamente la dignità, intesa in questo modo, è logicamente inservibile a contenere la libertà. Ma ciò non significa che l'autodeterminazione, per sua natura vocata a un irresistibile sviluppo, non possa incontrare alcun limite⁴⁷. Esempio in tal senso è la definizione della portata dell'autodeterminazione nella sfera delle scelte terapeutiche e, prima ancora, nell'ambito più generale del diritto alla salute.

Come noto, l'art. 32, secondo comma, della Costituzione prevede una doppia riserva di legge: nessun trattamento sanitario può essere imposto, contro la volontà del singolo, «se non per disposizione di legge»; ma nemmeno la legge «può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Questa norma – le cui implicazioni faticano ancora a sedimentarsi – esprime, com'è stato puntualmente rimarcato, «una nuova dichiarazione di *habeas corpus*, [...] una rinnovata autolimitazione del potere» pubblico, che può imporsi sulla volontà del singolo solo in casi eccezionali⁴⁸.

Uno dei più significativi – anche perché si manifesta nell'ambito esclusivo della tutela del bene salute, senza coinvolgere altri beni giuridici costituzionalmente protetti – è il caso delle vaccinazioni obbligatorie. La loro imposizione *ex lege* è stata, più volte, dichiarata non incompatibile con l'art. 32 dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza 307/1990, in ragione del fat-

⁴³ «La scelta di [...] coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi», che concerne «la sfera privata e familiare»; sì che «la determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali» (*Considerato in diritto*, § 6). Ma si legga Corte costituzionale 221/2019: «La legge configura, [...] in apicibus, queste ultime come rimedio alla sterilità o infertilità umana avente una causa patologica e non altrimenti rimosibile: escludendo chiaramente, con ciò, che la PMA possa rappresentare una modalità di realizzazione del “desiderio di genitorialità” alternativa ed equivalente al concepimento naturale, lasciata alla libera autodeterminazione degli interessati» (*Considerato in diritto*, § 10).

⁴⁴ Cfr. Corte costituzionale 332/2000, in tema di divieto di avere figli, ai fini del reclutamento nelle forze armate e nella Guardia di Finanza (*Considerato in diritto*, § 3).

⁴⁵ Su questa giurisprudenza, si veda l'ampia ricostruzione proposta da VERONESI 2019.

⁴⁶ PIEPOLI 2003, 48-49.

⁴⁷ Essendo ogni diritto – nessuno escluso – limitabile. Si ricordi, al riguardo, la tesi espressa dalla Corte costituzionale fin dalle sue prime pronunce: «Il concetto di limite è insito nel concetto di diritto e [...] nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere nell'ordinata convivenza civile» (1/1956, *Considerato in diritto*); «Ogni diritto nasce limitato» (36/1958, *Considerato in diritto*).

⁴⁸ RODOTÀ 2012, 257. Che precisa: «Quando si giunge al nucleo duro dell'esistenza, alla necessità di rispettare la persona umana in quanto tale, siamo di fronte all'*indecidibile*. Nessuna volontà esterna, fosse pure quella coralmente espressa da tutti i cittadini o da un Parlamento unanime, può prendere il posto di quella dell'interessato». E ancora: «Non siamo [...] di fronte alla tradizionale autolimitazione del potere. Si opera un vero e proprio trasferimento di potere, anzi di sovranità. Sovrana nel decidere della propria salute, e dunque della propria vita [...], diviene la persona» (*ibid*, 259). Per una ricostruzione dell'irresistibile affermazione, davanti alla moderna medicina tecnologica, di istanze di autonomia e di umanizzazione, si veda BORSELLINO 2018, spec. cap. 3. Come chiarisce DONATELLI 2020, 194 (e 2012), «la difesa del principio di autonomia e del più ampio quadro della libertà antipaternalista si inserisce [...] in un cambiamento della cultura morale, in cui aree che tipicamente erano sottratte all'individuo sono guadagnate alla deliberazione e alla scelta personale».

to che il trattamento obbligatorio è «diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri»; sì che «è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale»⁴⁹.

Quanto questo limite rappresenti un'eccezione è, poi, reso evidente dal fatto che, affinché costituisca l'esito non già di un «sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri» ma di «un corretto bilanciamento fra le due suindicate dimensioni del valore della salute», vada integrato con la previsione di un diritto di indennizzo in caso di menomazioni permanenti all'integrità fisica o psichica addebitabili al trattamento imposto: «una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento», consistente nel «rimedio di un equo ristoro del[l'eventuale] danno patito»⁵⁰.

Rispetto, poi, al piano più specificamente pertinente all'autodeterminazione terapeutica, va notato come il dovere di rispettare la volontà del singolo paziente non si estenda fino a ricomprendere la pretesa di scegliere liberamente la cura cui sottoporsi, ma «si riferisce necessariamente al diritto a cure mediche medicalmente verificate e normate», derivando dall'art. 32 Cost. non solo il dovere di prestazione sanitaria a tutti gli individui ma anche «il dovere di proteggerli [...] da pseudo trattamenti non controllati e quindi potenzialmente dannosi»⁵¹.

Chiaramente infondata sotto il profilo costituzionale, solo una «malintesa concezione della libertà di cura»⁵² (sia che si espliciti nella pretesa di sottrarsi a trattamenti preventivi, come i vaccini, sia che si esprima nella pretesa di ricevere trattamenti non previamente validati, come accaduto nei noti casi Di Bella e Stamina) può disconoscere questi limiti all'autodeterminazione individuale.

Che poi l'autodeterminazione nell'ambito terapeutico continui a essere oggetto di meditati sviluppi (o contenimenti) lo testimoniano con chiarezza le due recenti notissime pronunce della Corte costituzionale in materia di aiuto al suicidio (caso DJ Fabo, o Cappato), che ne precisano l'estensione sollecitando a considerare attentamente le condizioni che ne costituiscono il presupposto sostanziale.

Qui, la Corte innanzitutto fuga ogni dubbio circa la natura incondizionata del diritto al rifiuto delle cure. Specificazione del più ampio «diritto all'autodeterminazione individuale [...] con riguardo ai trattamenti terapeutici», oltre a essere «previsto dall'art. 32 Cost» ha trovato riconoscimento prima nella giurisprudenza (casi Welby ed Englaro) e finalmente nella L. 219 del 2017 (recante *Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*) sancendo un altrettanto incondizionato «obbligo di rispettare le decisioni del paziente, anche quando ne possa derivare la morte»⁵³.

Ma nella vicenda sottoposta al giudizio della Corte non viene in rilievo questo specifico diritto, che si esaurisce nel divieto in capo al personale medico-sanitario di iniziare, non interrompere o sospendere «qualsiasi tipo di trattamento sanitario» contro la volontà del paziente⁵⁴, quanto la pre-

⁴⁹ Cfr. *Considerato in diritto*, § 2. Principio ribadito, più di recente, nelle sentenze 268/2017 e 5/2018.

⁵⁰ Cfr. *Considerato in diritto*, § 2. Diritto poi riconosciuto dalla L. 210/1992. Cfr. anche Corte costituzionale 118/1996, *Considerato in diritto*, § 1.3.3: «La coesistenza tra la dimensione individuale e quella collettiva della disciplina costituzionale della salute nonché il dovere di solidarietà che lega il singolo alla collettività, ma anche la collettività al singolo, impongono che si predisponga, per quanti abbiano ricevuto un danno alla salute dall'aver ottemperato all'obbligo del trattamento sanitario, una specifica misura di sostegno consistente in un equo ristoro del danno».

⁵¹ Cfr. D'AVACK 2015, 130. Analogamente FONTANA 2019, spec. Cap. terzo, §§ 4-6.

⁵² FONTANA 2019, 4.

⁵³ Ordinanza 207/2018, *Ritenuto in fatto*, § 1.

⁵⁴ Che contempla, precisamente, il «diritto della persona capace di rifiutare qualsiasi tipo di trattamento sanitario, ancorché necessario per la propria sopravvivenza (compresi quelli di nutrizione e idratazione artificiale), nonché il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure» (*Ritenuto in fatto*, § 1.2).

tesa che il medico gli metta a disposizione «trattamenti diretti [...] a determinarne la morte»⁵⁵, che in tal modo si produce non già per effetto del naturale decorso della malattia ma del trattamento somministrato, *rectius* del trattamento che il paziente, pur con l'aiuto di terzi, si auto-somministra (in ciò consistendo la differenza fondamentale tra eutanasia e suicidio medicalmente assistito⁵⁶). A questo riguardo, la Corte non può che constatare come la legislazione vigente escluda questa possibilità⁵⁷: da qui la questione di costituzionalità rimessa al suo accertamento, posta in riferimento all'art. 580 cp che prevede come reato l'istigazione e l'aiuto al suicidio.

Nel prendere in esame la questione, la Corte afferma che l'imprescindibile tutela dovuta all'autodeterminazione individuale non fa venire meno l'altrettanto imprescindibile tutela del "bene della vita", cui è funzionale proprio l'incriminazione dell'istigazione e dell'aiuto al suicidio. Per mezzo di queste previsioni di reato – chiarisce la Corte – l'ordinamento tutela il "diritto alla vita" «soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili» («delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine»), allo scopo di "scongiurare il pericolo" che la loro decisione sulla propria vita, nonché la stessa realizzazione del proposito suicidario, sia l'esito di "interferenze" altrui «magari per ragioni di personale tornaconto»⁵⁸.

Per questa ragione, respinge il ricorso a «un generico diritto all'autodeterminazione individuale», in quanto tale espansivo e incoercibile, e ne circoscrive piuttosto la portata, denunciando il suo mistificante presupposto: «una concezione astratta dell'autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite»⁵⁹. È, questa, una concezione acritica della libertà di scelta, che la Corte dichiaratamente rifiuta mostrando di assumere una concezione non ingenua dell'autodeterminazione per cui l'autonomia della scelta piuttosto che un dato incontrovertibile, da presumersi a prescindere dal luogo in cui si presenta, è un elemento da valutare proprio a partire dal suo contesto in base a un rigoroso accertamento dell'idoneità delle condizioni entro le quali viene a determinarsi.

Se pure la Corte, dunque, neghi che il diritto all'autodeterminazione individuale assuma la forma di un diritto "assoluto", non limitato e non limitabile, nemmeno però, all'opposto, ritiene di dover giustificare «il divieto [altrettanto] assoluto di aiuto al suicidio» previsto dall'art. 580 cp. Inteso in tal modo, questo, infatti, comprime eccessivamente «la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, [...] imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita»⁶⁰. Nei casi come quello dal quale scaturisce il procedimento, in cui il paziente riteneva di dover scartare «la soluzione dell'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale con contestuale sottoposizione a sedazione profonda [...] perché quest'ultima non gli avrebbe assicurato una morte rapida», il suicidio medicalmente assistito era, di fatto, «l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto»⁶¹. Si costringeva altrimenti il paziente «a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire [«apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa»] e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care»⁶².

⁵⁵ *Ibid*, § 2.3.

⁵⁶ D'AVACK 2018, 112 e D'AVACK 2020, 13.

⁵⁷ Sentenza 242/2019, *Considerato in diritto*, § 2.3.

⁵⁸ Ordinanza 207/2018, *Considerato in diritto*, § 6. Si ricordi l'art. 115 del codice penale svizzero, che qualifica come reato unicamente l'istigazione e l'aiuto al suicidio "per motivi egoistici".

⁵⁹ Ordinanza 207/2018, *Considerato in diritto*, § 6.

⁶⁰ *Ibid*, § 9.

⁶¹ *Ibid*, § 8. L'inciso – «nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona» – nel passaggio citato è stato sostituito, nel testo della sentenza, con il seguente – «secondo le proprie scelte individuali» – nel quale è omissivo ogni riferimento alla dignità. Piuttosto che rivelare, come è stato criticamente sostenuto, uno scarso coraggio da parte della Corte, sembra confermare il carattere, in definitiva, non necessario del ricorso all'accezione soggettiva della dignità.

⁶² Ordinanza 207/2018, *Considerato in diritto*, § 9.

La Corte ne conclude che in determinate situazioni, precisamente circostanziate, il suicidio medicalmente assistito debba essere consentito, a tutela dell'autodeterminazione individuale in tutte le fasi dell'esistenza, e che il fatto costituito dall'aiuto prestato al paziente sia da considerarsi, di conseguenza, scriminato, dunque non punibile (restando inalterata la previsione di reato ex art. 580 cp), non essendo in alcun modo offensivo dei diritti del paziente ma piuttosto realizzativo di un suo interesse riconosciuto meritevole di protezione giuridica.

Il desiderio del paziente in tal senso può (e deve) essere, quindi, soddisfatto previo un «controllo ex ante sull'effettiva sussistenza» di determinate condizioni, quali la sua «capacità di autodeterminarsi», il «carattere libero e informato della scelta [...] espressa» e «l'irreversibilità della patologia» sofferta⁶³, e verificando anche ex post che «le relative modalità di esecuzione» siano «tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze»⁶⁴.

3.2. Dignità e autonomia

Nel mezzo dell'intervallo temporale che separa le due decisioni sull'aiuto al suicidio (l'ordinanza 207/2018 e la sentenza 242/2019), la Corte costituzionale si è pronunciata su una questione da questa assai distante ma, per altro verso, chiaramente affine sotto alcuni significativi aspetti, con la sentenza 141/2019 in tema di favoreggiamento e reclutamento della prostituzione (cd. caso Tarantini). In entrambi i casi, la posta in gioco era la libertà del soggetto «passivo» (agevolato nel suicidio o agevolato nell'attività di prostituzione) e i suoi limiti in forza di norme penali paternalistiche intese a proteggerlo, in fondo, più da se stesso che dagli altri⁶⁵.

Di particolare interesse è che, a fronte di questa affinità, le questioni abbiano suscitato risposte sostanzialmente opposte da parte della Corte, la quale, mentre nel primo caso ha ampliato la libertà dei soggetti coinvolti circoscrivendo un'area di non punibilità dell'aiuto al suicidio a tutela del diritto ad autodeterminarsi del malato, nel secondo caso ha invece rifiutato di darle riconoscimento, rigettando le richieste del giudice rimettente, e riaffermando l'offensività in astratto delle condotte agevolatrici previste come reato dalle norme impugnate. Proprio questa divaricazione, che, con paradosso apparente, discende da un'impostazione del percorso argomentativo in buona parte simile, piuttosto che segnalare una incomprensibile schizofrenia del giudice costituzionale sembra il precipitato di un tentativo di sistemazione concettuale che risolve differentemente il rapporto tra dignità e libertà secondo che questa abbia un aspetto esclusivamente liberale (autodeterminazione) o anche, e primariamente, potestativo (autonomia). Vediamo in che modo.

Mentre nel primo caso le dissonanze tra la Corte e il giudice rimettente (la Corte d'Assise di Milano) sono, in fin dei conti, residuali, nel secondo caso la pronuncia del giudice costituzionale e l'ordinanza di rimessione (della Corte d'Appello di Bari) appaiono il negativo e il positivo di

⁶³ *Ibid*, § 10.

⁶⁴ Sentenza 242/2019, *Considerato in diritto*, § 5. Cfr. il dispositivo della sentenza: «dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente». L'assonanza di tali condizioni con quelle previste dalle legislazioni che predispongono una regolamentazione non proibizionista dell'eutanasia è evidente. Cfr. L. olandese 194/2001, legge belga del 28 maggio 2002 e, da ultimo, la spagnola *Ley Orgánica de regulación de la eutanasia*, entrata in vigore nel marzo del 2021.

⁶⁵ Similmente MASSARO 2020, 87.

una stessa immagine fotografica. Tre sono gli aspetti, tra loro correlati, sui quali le due corti parlano linguaggi diversi: l'inquadramento del fenomeno della prostituzione, la qualificazione della scelta del soggetto che si prostituisce, la dimensione della dignità che viene in rilievo nel caso.

Il giudice rimettente presenta le questioni di costituzionalità modellandole sulla vicenda processuale, nella quale i reati contestati, di favoreggiamento e reclutamento della prostituzione, riguardavano l'attività svolta da escort e rivolta a personalità pubbliche di primo piano e di elevata posizione sociale. In ragione di questa specifica fenomenologia, la Corte limita il proprio ragionamento alla sola prostituzione cosiddetta volontaria, usualmente distinta dalla prostituzione forzata e dalla prostituzione determinata dallo stato di bisogno. Il giudice inquadra questo tipo di attività nell'area della libertà, affermando che essa deve essere correttamente rappresentata come una modalità di esercizio della «libertà di autodeterminazione sessuale della persona umana», ossia, con espressioni simili, della “libera sessualità autodeterminata”, della «libertà sessuale della persona umana»⁶⁶. Questa libertà, sostiene la Corte, «si estrinseca, nel caso delle escort» nel «diritto di disporre della sessualità nei termini contrattualistici dell'erogazione della prestazione sessuale contro pagamento di denaro o di altra compatibile utilità»⁶⁷. Realizza, a suo giudizio, una «forma di affermazione identitaria», «una modalità autoaffermativa della persona umana, che percepisce il proprio sé in termini di erogazione della propria corporeità e genitalità (e del piacere ad essa connesso) verso o contro la dazione di diversa utilità»⁶⁸.

Guardata, poi, sotto l'«angolo prospettico della tutela della libertà all'esercizio autodeterminativo della sessualità quale forma di estrinsecazione della privata iniziativa economica tutelata dall'art. 41 della Costituzione», essa esplica una forma di “libera imprenditorialità sessuale”, che pretende tutela giuridica e legittimazione sociale, in quanto «peculiare forma di lavoro autonomo»⁶⁹. Le escort, spiega la Corte, sono «donne che hanno liberamente scelto di operare lo scambio contrattualistico tra il piacere procurato a terzi mediante la libera cessione della loro sessualità e quello di poter acquisire vantaggi economicamente apprezzabili»⁷⁰; le “attività materiali” di terzi, contestate come reati in base alle norme impugnate, «non [sono] in grado di incidere sulla primigenia libertà autodeterminativa delle escort nella gestione della propria corporeità»⁷¹. Trattandosi, dunque, di una «libera scelta di porsi sul mercato del sesso», le «limitazioni alla pienezza del suo consapevole esercizio» si rivelano – secondo la Corte – intollerabili e vanno quindi rimosse in quanto «forme normative [...] palesemente ostative proprio alla sua libera manifestazione»⁷²: «sia la condotta propriamente reclutativa (intesa quale intermediazione nella fase di incontro tra domanda ed offerta di libero esercizio prostitutivo) sia quella favoreggiatrice (ovvero ausiliatrice della fase di esercizio del libero meretricio) non solo non arrecano alcuna lesione alla suddetta e presupposta libertà autodeterminativa ma addirittura ne facilitano la piena attuazione, arrecando vantaggi ai soggetti che ne sono destinatari: invero se la escort sceglie liberamente di offrire sesso a pagamento chi le dà una mano nell'effettuazione di tale sua scelta produce un vantaggio e non un danno allo stesso bene giuridico tutelato»⁷³.

Ma allora, ricondotta l'attività prostitutiva nell'ambito dell'autodeterminazione della persona, essendo estrinsecazione della «libertà di autodeterminazione sessuale» che di questa è una “forma peculiare”, viene qui in rilievo – ad avviso del giudice rimettente – non la “morale pubblica” (leggi “dignità oggettiva”) – «che tale libertà diversamente concepisca e limiti nella sua compiuta affer-

⁶⁶ Corte d'Appello di Bari, ordinanza n. 71 del 6 febbraio 2018 § 7 e *passim*.

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁹ *Ibid*, § 10.

⁷⁰ *Ibid*, § 7. Il giudice rimettente esclude a priori che l'attività svolta dalle escort ricada in «quelle forme di esercizio coattivo della prostituzione ovvero necessitato da ragioni di bisogno» (*ibidem*).

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ *Ibid*, § 11.

mazione» – ma la morale “privata” del singolo individuo (la “sua” dignità soggettiva), libero di decidere come esercitare la propria libertà quando non contrasti con diritti di terzi: “in fondo” – soggiunge la Corte – qui si ripropone «nella tutela della dignità di chi si autodetermini alla cessione lucrativa della propria corporeità la medesima esigenza di tutela della dignità umana riconosciuta nel caso Englaro, ove la salvaguardia del principio di libera autodeterminazione è stata spinta sino a legittimare la scelta terapeutica di porre fine alla protrazione della vita vegetativa»⁷⁴.

Il punto di vista espresso dalla Corte costituzionale, nella sentenza con cui rigetta le questioni sollevate dal giudice rimettente, è in tutto esplicitamente opposto. Innanzitutto, la Corte liquida, con poche battute di tono quasi sprezzante, la rappresentazione della prostituzione come modalità di esercizio della libera autodeterminazione sessuale, collocandola senza esitazioni nella sfera delle attività di ordine economico: «L’offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma costituisce – molto più semplicemente – una particolare forma di attività economica. La sessualità dell’individuo non è altro, in questo caso, che un mezzo per conseguire un profitto: una “prestazione di servizio” inserita nel quadro di uno scambio sinallagmatico. [...] Ammesso pure che vi siano persone che considerano personalmente gratificante esercitare la prostituzione, questo non cambia la sostanza delle cose»⁷⁵. Si sbarazza così della questione sollevata in relazione all’art. 2 Cost., che la Corte giudica «parametro non conferente rispetto all’(intromissione di terzi nell’)esercizio dell’attività di prostituzione», in modo da concentrare la propria argomentazione sul parametro costituito dall’art. 41, il cui riferimento, da parte del giudice rimettente, la Corte ritiene invece “pertinente”⁷⁶. L’argomento procede in due passi.

In primo luogo, il giudice costituzionale revoca in dubbio la visione irenica della prostituzione cosiddetta volontaria, assunta dalla Corte d’Appello di Bari, cui contrappone una concezione complessa della libertà di scelta che problematizza la qualificazione dell’autonomia individuale esercitata da chi si prostituisce⁷⁷. In tal senso, giudica «inconfutabile che, anche nell’attuale momento storico, [...] la scelta di “vendere sesso” trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali»⁷⁸. Non si tratta – spiega la Corte – soltanto di ostacoli «di ordine economico, ma anche di situazioni di disagio sul piano affettivo o delle relazioni familiari e sociali»: tutti “fattori” «capaci – per il giudice costituzionale – di indebolire la naturale riluttanza verso una “scelta di vita” quale quella di offrire prestazioni sessuali contro mercede»⁷⁹. Così ragionando, la Corte ribalta la (acritica) presunzione di volontarietà riferita alla “primigenia scelta” di prostituirsi delle escort da parte del giudice rimettente in una (concettualmente più sofisticata) presunzione di involontarietà, suscettibile di smentita a seguito di un’eventuale «verifica sul piano processuale, tramite un accertamento ex post affidato alla giurisdizione penale» nell’ambito di eventuali procedimenti riguardanti reati previsti dalle norme impugnate⁸⁰.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ Sentenza 141/2019, *Considerato in diritto*, § 5.2.

⁷⁶ *Ibidem* e *Ibid*, § 6.

⁷⁷ *Ibid*, § 6.1: «Al riguardo, occorre considerare che, in questa materia, la linea di confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono si presenta fluida già sul piano teorico». Lo stesso rilievo, in riferimento alla postura assunta dalla Corte, è espresso da FACCHI, GIOLO 2020, 94 («I giudici costituzionali hanno messo in evidenza la limitatezza del ricorso al criterio della scelta al fine della qualificazione della prostituzione quale attività autonoma e libera e dunque anche per la definizione dello sfruttamento») e n. 17, 95 («La Corte sembra in effetti sostenere una concezione “complessa” della libertà»).

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ *Ibidem*. Per quanto la Corte giudichi tale verifica “problematica”, ne fa comunque oggetto di un potere-dovere affidato al giudice comune: «Resta d’altra parte ferma, in ogni caso, l’operatività del principio di offensività nella sua proiezione

Il secondo passo dell'argomento consiste poi nel rigettare, con altrettanta risolutezza, la tesi espressa dal giudice rimettente secondo cui nel caso in questione verrebbe in rilievo la dignità soggettiva dell'individuo che si autodetermina, che nessuna morale pubblica potrebbe giustificatamente limitare. La Corte sceglie di usare la carta della «dignità umana (intesa in una accezione oggettiva, ossia come principio che si impone a prescindere dalla volontà e dalle convinzioni del singolo individuo)»⁸¹, sulla scorta di due argomenti intesi a valorizzare altrettante tesi interpretative riguardanti, rispettivamente, il parametro costituzionale “pertinente”, l'art. 41, e le norme legislative impugnate.

Sul primo punto, la Corte si esprime lapidariamente. Giudica, infatti, «incontestabile che, nella cornice della previsione dell'art. 41, secondo comma, Cost., il concetto di “dignità” vada inteso in senso oggettivo: non si tratta, di certo, della “dignità soggettiva”, quale la concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore». L'affermazione – per quanto giustificabile (anche con buoni argomenti)⁸² – suona, se espressa in questo modo, piuttosto apodittica.

A suo sostegno, la Corte – passando così al secondo punto – ritiene opportuno semplicemente richiamare l'accezione della dignità che, a suo giudizio, adotta il legislatore con riguardo alla prostituzione, il quale – scrive il giudice costituzionale – «facendosi interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico – ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, una attività che degrada e svilisce l'individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente»⁸³. A conferma di questa tesi, la Corte richiama infine, così accreditandone l'autorevolezza, il più recente orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione (terza sez. penale, anni 2017 e 2018), per il quale, come riporta il giudice costituzionale, «il bene protetto dalla legge n. 75 del 1958 non sarebbe né la morale pubblica, né la libera autodeterminazione sessuale della persona che esercita il meretricio, la quale, se fosse conculcata contro la sua volontà, darebbe luogo a ben diversi reati. La tutela si focalizzerebbe, invece, soltanto sulla dignità della persona esplicata attraverso lo svolgimento dell'attività sessuale, che non potrebbe costituire materia di contrattazioni»⁸⁴.

Provando, adesso, una sintesi intesa a mettere in evidenza il nocciolo della pronuncia qui esaminata, si possono così riassumere i tre passaggi attraverso cui si snoda l'argomentazione della Corte costituzionale. 1) Il giudice rimettente confonde autodeterminazione e autonomia: essendo la prostituzione un'attività economica, essa è un modo dell'autonomia, non (o comunque ben più che) dell'autodeterminazione. 2) Rispetto alla prostituzione è ragionevole assumere una concezione problematica della libertà di scelta, attenta alle condizioni concrete nelle quali l'individuo esercita la propria autonomia. 3) Davanti a una forma di attività economica nell'ambito della quale la scelta del soggetto che vende la prestazione si presume non libera (fino a prova contraria), è ragionevole usare il principio di dignità oggettiva per proteggere l'individuo da terzi che intendano approfittarne ma anche da se stesso.

Questa pronuncia della Corte è stata accolta più con sfavore che con favore dai commentatori⁸⁵, ed è stata bersaglio di critiche molte dure soprattutto da parte di chi aveva espresso, già in passato, motivi di perplessità sul ricorso giudiziario al principio di dignità oggettiva.

concreta e, dunque, il potere-dovere del giudice comune di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva» (*ibid*, § 7.3).

⁸¹ *Ibid*, § 4.1.

⁸² Cfr., per esempio, NICCOLAI 2019.

⁸³ Pare lecito domandarsi a quale legislatore si riferisca la Corte: al legislatore storico (autore del testo normativo), al legislatore attuale (che non ha operato modifiche sul testo) o al legislatore ideale. Come che sia, la Corte ha fatto propria la tesi interpretativa espressa dall'Avvocatura dello Stato: «Il giudice a quo non avrebbe considerato, in specie, che il citato art. 3, nell'incriminare le cosiddette condotte parallele alla prostituzione, ha inteso proteggere la “dignità obiettiva” della persona che si prostituisce, rinvenendo in ciò la sua “ratio primaria”» (tesi riportata dalla Corte nel *Ritenuto in fatto*, § 2).

⁸⁴ *Ibid*, *Considerato in diritto*, § 6.1.

⁸⁵ Si vedano, *ex multis*: DE LIA 2019, GUARINI 2019, LIBERALI 2019, PICCHI 2019, VIOLINI 2021.

La tesi, per nulla peregrina, è che, là dove la dignità umana « [venga] configurata in contrasto con la libertà», essa «si convert[e] in un disvalore costituzionale, cioè in un retaggio di una concezione paternalistica incompatibile con le “basi filosofiche” del costituzionalismo»: «in termini costituzionali», è stato detto, «la tutela della dignità» non «si impon[e] anche nei confronti dello stesso titolare del bene», ossia non può essere brandita per limitare la libertà del singolo perché non «poss[on]o essere vietati, e impediti coattivamente, comportamenti di un individuo in nome della sua dignità»⁸⁶. Sì che – questa la conclusione del ragionamento – «sul piano giuridico c’è il diritto a vivere una vita poco dignitosa, se ciò sia il frutto di una scelta volontaria, senza costrizioni»⁸⁷.

È questa la principale critica rivolta alla Corte, la quale, ricorrendo alla dignità oggettiva, usa – come scrive Roberto Bin – «lo standard della morale comune», «un bene che sta a mezzo tra il buon costume e l’ordine pubblico», un «“valore” acefalo, asserito ma non dimostrato», «un astratto modello di dignità di cui qualcuno si erge a interprete»⁸⁸: insomma, un “concetto di dignità” che consente un ritorno sulla scena di “standard etici imposti”, «con buona pace del principio di laicità che implica una visione tollerante e rispettosa del pluralismo dei progetti di vita degli individui»⁸⁹. Tanto che, in forza della sua incompatibilità con la libertà, in quanto “dignità attribuita”, o «“dignità programmata”, proposta o imposta che sia», non sarebbe «utile per risolvere casi concreti»⁹⁰.

Peraltro, la Corte è stata criticata anche per la sua incoerenza, dovuta – secondo i critici – alla contraddittoria definizione del rapporto tra dignità e libertà che, mentre in riferimento all’aiuto al suicidio il giudice costituzionale risolve, pur con alcune cautele, a vantaggio della libertà, in relazione alla prostituzione viene risolto, all’opposto, a svantaggio della libertà: una “incoerenza” che consegue al rifiuto, da parte della Corte, di usare in entrambi i casi la dignità nella sua accezione soggettiva (o, se si preferisce, di usare in entrambi i casi la dignità nella sua accezione oggettiva).

Tuttavia – come si è cercato di mettere in luce sin dall’inizio di queste riflessioni – il paradosso, qui, può rivelarsi solo apparente, là dove le due pronunce in esame siano lette «nell’ottica di una differente valorizzazione della dignità umana che, a sua volta, deriva da un diverso oggetto della libertà [...]: riferita all’interruzione di trattamenti salvavita, da una parte, al commercio del sesso, dall’altra parte»⁹¹, la prima riconducibile alla dimensione (solo liberale) della libertà come autodeterminazione, il secondo alla dimensione (anche, e primariamente, potestativa) della libertà come autonomia⁹².

⁸⁶ GEMMA 2008, 379-381, secondo cui «a riprova di quanto detto, si pensi alle conseguenze assurde cui si perverrebbe se la dignità potesse legittimare restrizioni di libertà nei confronti del suo titolare: si potrebbe, ad esempio, ammettere l’imposizione di una separazione legale a un coniuge, oggetto di soprusi e di menomazione alla sua dignità da parte dell’altro, dal quale pure non desiderasse separarsi».

⁸⁷ GEMMA 2008, 380.

⁸⁸ BIN 2019a, 2.

⁸⁹ BIN 2019b, 5-6. Analogamente MASSARO 2020, 100: «Indubbiamente, un concetto di dignità inteso in senso oggettivo e riferito al soggetto che vende la propria sessualità/genitalità finisce per veicolare impostazioni (neppure troppo velatamente) paternalistiche, che, attraverso un mero scambio di etichette, conducono a risultati non dissimili a quelli cui si perverrebbe attraverso l’esplicita individuazione del bene giuridico dai reati in materia di prostituzione attraverso le etichette del buon costume e della moralità pubblica».

⁹⁰ POCAR 2012, 127.

⁹¹ MASSARO 2020, 55-56.

⁹² Per altro verso, le pronunce sono l’esito della medesima concezione complessa della libertà, che la Corte esprime rifiutando di riconoscere un «generico diritto all’autodeterminazione individuale» idoneo ad aprire a qualsiasi ipotesi di aiuto al suicidio e a qualsiasi ipotesi di ausilio all’attività prostitutiva. Come nota PACELLA 2020, 473-474, nelle pronunce l’area di non punibilità è condizionata all’accertamento della libertà nella determinazione della volontà del soggetto e il peso dell’accertamento è a carico del giudice penale, ma mentre nel caso dell’aiuto al suicidio l’accertamento è guidato dalla proceduralizzazione definita dalla Corte, nel caso del favoreggiamento della prostituzione la Corte rinvia solo alla verifica in concreto dell’offensività della condotta contestata.

Del resto, la diversa soluzione individuata dalla Corte è motivata dal differente inquadramento costituzionale cui il giudice delle leggi sottopone le questioni, effettuato con riferimento a due diverse disposizioni costituzionali, l'art. 32 e l'art. 41, l'uno interpretato nel senso di escludere l'uso della dignità oggettiva, l'altro interpretato nel senso (opposto) di escludere l'uso della dignità soggettiva⁹³. È dunque su questo piano, cioè sul piano dell'interpretazione della portata del diritto alla salute e della libera iniziativa economica privata, che la Corte può essere eventualmente criticata.

Ma, al di là delle valutazioni che possono esprimersi a questo riguardo, quello che è innegabile è che le pronunce sull'aiuto al suicidio si situano nel solco di un indirizzo giurisprudenziale che appariva, in Italia (e non solo in Italia), piuttosto consolidato anche alla luce della L. 219/2017, la quale ne ha trasposto l'orientamento definendo finalmente un quadro normativo chiaro – per quanto sicuramente non esaustivo – informato a una «antropologia del consenso informato come base indiscutibile di ogni pratica medica»⁹⁴. Altrettanto innegabile è che la pronuncia in tema di prostituzione possa iscriversi a pieno titolo in quella giurisprudenza “europea” non proprio recente, ampiamente discussa e frequentemente contestata, che guarda alla dignità oggettiva come a uno strumento funzionale alla difesa degli individui da se stessi quando sia in gioco la loro autonomia⁹⁵.

4. I limiti della libertà tra validità del consenso e valore della scelta

Quello dei limiti alla libertà è un tema classico, il cui interrogativo è costante. Le risposte che sollecita sono inevitabilmente provvisorie perché riflettono sempre (anche) lo stadio di evoluzione della società, la coscienza sociale, i convincimenti morali più diffusi e accreditati in un contesto culturale dato in un determinato momento storico. Sì che le conclusioni che seguono, attorno a questo fondamentale interrogativo, sono necessariamente interlocutorie non avendo certo l'ambizione di rispondervi ma di analizzarne i contenuti per mettere a fuoco le domande che appaiono inaggirabili per una corretta impostazione del problema.

Come noto, nel discorso giuridico – non solo penalistico – sono due i criteri che presiedono alla limitazione della libertà individuale: il principio del danno e la teoria del bene giuridico. Entrambi esprimono criteri normativi, prescrivendo (primariamente) al legislatore di imporre limiti alla libertà individuale limitatamente ai comportamenti lesivi di diritti altrui (principio del danno) o di beni giuridici, nella cui classe, oltre ai diritti stessi, sono ricompresi anche beni extra-individuali (si pensi, tanto per fare un esempio già menzionato, alla salute come interesse della collettività)⁹⁶. Entrambi, poi, difettano di determinatezza non soltanto per la difficile identificazione del tipo di danno (o lesione) che giustifichi la loro applicazione ma anche (e forse soprattutto) perché sono funzionali alla difesa di diritti e beni giuridici la cui individuazione pre-

⁹³ Cfr. quanto scrive RISICATO 2020, 3: «il “grado zero” della dignità umana non può che avere un nucleo oggettivo, che lambisce il divieto di strumentalizzazione e mercificazione della persona, ma sfuma verso connotazioni personalistiche quando lambisce la materia intima della scelta delle interferenze esterne su un corpo martoriato, dove è l'art. 32, comma 2 Cost. a fungere da argine necessario a derive eticizzanti».

⁹⁴ D'AGOSTINO 2018, 16.

⁹⁵ *Peep-Show Fall, BverwG*, sentenza 15 dicembre 1981 e *BvervG*, sentenza 30 gennaio 1986. Conseil d'Etat, Assemblée, 27 ottobre 1995. Assai più recente è la decisione n. 2019-761 QPC del Conseil Constitutionnel, 1° febbraio 2019, in cui le condotte d'intermediazione della prostituzione sono giudicate «attività criminali basate sulla coercizione e l'asservimento dell'essere umano»; il massimo organo giurisdizionale francese ha così riconosciuto che il legislatore, nell'adottare un modello neo-proibizionista in materia di prostituzione, «ha inteso assicurare la salvaguardia della dignità della persona contro tali forme di asservimento».

⁹⁶ Cfr. per una sintesi al riguardo TINCANI 2020.

suppone una previa valutazione morale degli interessi (individuali o collettivi) che si ritengano meritevoli di protezione giuridica.

Oggi, nelle nostre società pluraliste, organizzate secondo le modalità che è andato assumendo lo Stato costituzionale di diritto⁹⁷, è difficile dire se, ed eventualmente in quale misura, il legislatore, e i giudici che concorrono alla formazione del diritto (per esempio specificando o elaborando diritti in via interpretativa), siano orientati nella loro azione dal principio del danno o, piuttosto, dal criterio del bene giuridico⁹⁸. Ciò che pare chiaro, d'altra parte, è che, in questa vicenda, a conquistare uno spazio sempre maggiore sia il paradigma giuridico della dignità umana, in virtù della sua straordinaria ambivalenza semantica che la rende idonea a prestarsi a operazioni espansive o restrittive della libertà.

Da una prospettiva liberale, le sue applicazioni più problematiche sono senza dubbio quelle che impongono limiti alla libertà dell'individuo in nome della "sua" stessa dignità, il cui contenuto viene di fatto eterodeterminato secondo criteri più o meno essenzialistici, dettati dalla "natura" o, più intellegibilmente, dalla convenzione⁹⁹. In questi casi si ripropone, ma con modalità solo apparentemente nuove, il classico problema del paternalismo e della sua compatibilità con i principi liberali.

Il problema – semplificando un dibattito assai articolato che torna sulla scena ciclicamente¹⁰⁰ – è quello di stabilire se vi siano scelte che il diritto è legittimato a impedire anche se non ledano diritti altrui ma, si ritiene, danneggino lo stesso soggetto che compie la scelta¹⁰¹. Il problema etico – e poi giuridico – del paternalismo è costituito dal fatto che mentre il fine del legislatore è benevolo, o almeno si suppone che lo sia essendo inteso a fare il "bene" dell'individuo, a proteggerlo, a difenderlo anche da se stesso, il mezzo di cui si serve – la limitazione della sua libertà – è però percepito, in primo luogo dall'individuo che lo subisce, come un male, non solo per il suo contenuto, appunto la riduzione dell'insieme delle scelte di cui l'individuo dispone, ma anche per il suo presupposto, secondo cui si assume che l'individuo non sia in condizione di riconoscere e/o di perseguire il proprio "bene".

Come noto, questo tipo di intervento da parte del diritto è categoricamente escluso, in un'ottica liberale, che ad esso contrappone una concezione, al contrario, radicalmente antipaternalistica, fondata sulla massima valorizzazione dell'autonomia morale dell'individuo e della sua idoneità – in condizioni "normali" – a individuare le scelte più in linea con la propria idea del suo bene¹⁰². Recentemente questa visione, che certamente informa il modello pluralista delle nostre società complesse, è tornata ad essere oggetto di critiche, che ne hanno revocato in dubbio i principi fondamentali contestando che essi riflettano una visione semplicistica sia dell'autonomia individuale, in quanto del tutto avulsa dal contesto in cui si determina la scelta¹⁰³, che della distanza cognitiva che separa il singolo individuo dal legislatore¹⁰⁴, cioè di quell'asimmetria informativa che Mill postulava incommensurabile nella definizione degli interessi dell'individuo, ossia del suo "bene".

⁹⁷ Su cui, da ultimo, PINO 2017.

⁹⁸ Un bilancio interessante, con esclusivo riferimento all'ambito penale, rimane FIANDACA, FRANCOLINI 2008.

⁹⁹ Cfr. rispettivamente AZZONI 2012, 93, per cui «l'analitica della dignità è sempre incompleta e dipende ultimamente dalla nostra comprensione dell'uomo», e PRISCO 2019, 76, secondo il quale il contenuto della dignità dipende «se ne esiste una declinazione, per così dire, oggettiva – da (quel tanto di) oggettività che consiste nel consenso eventualmente formatosi su alcuni aspetti di essa in un determinato contesto storico-culturale e in forza dello stato del relativo dibattito in un dato momento».

¹⁰⁰ Limitatamente alla sola letteratura critica italiana, di principale riferimento, vd.: CADOPPI 2010, CADOPPI 2014, DICIOTTI 2005, GALLETTI, VIDA 2018, MANIACI 2012, RIVA 2020.

¹⁰¹ Cfr. la notissima definizione di "paternalismo" offerta da DWORKIN 2020, 1: «Paternalism is the interference of a state or an individual with another person, against their will, and defended or motivated by a claim that the person interfered with will be better off or protected from harm».

¹⁰² La sua elaborazione seminale si trova, come noto, in MILL 2002 [1859].

¹⁰³ Per tutti, cfr. CONLY 2013.

¹⁰⁴ Per tutti, cfr. SUNSTEIN 2015.

Ragionare su questa opposizione (paternalismo vs. antipaternalismo) significa riflettere su due elementi, la scelta e il bene, che oggi hanno nella coppia libertà/dignità una possibile traduzione giuridica. Non a caso, la discussione riceve nuovo impulso ogniqualvolta che la giurisprudenza, prim'ancora del legislatore, sia chiamata a pronunciarsi sulla composizione del loro rapporto, come è avvenuto, con le sentenze sopra esaminate, anche rispetto all'ordinamento italiano.

Piuttosto che scansare la questione con una scrollata di spalle, a me pare allora che occorra prendere sul serio l'intuizione espressa da quanti abbiano affermato che, se non altro in alcuni casi, la giurisprudenza che risolve il rapporto tra dignità e autonomia a vantaggio della prima, ricorrendo alla sua accezione oggettiva, svolge una «ricostruzione (certamente pericolosa nella sua *vis* espansiva)» che però «coglie nel segno allorché utilizza il concetto di dignità per affermare che l'ordinamento può certamente frapporre limiti all'esercizio di un diritto anche nei casi in cui non venga contemporaneamente (*prima facie*) coinvolta alcuna sfera giuridica altrui»¹⁰⁵. In questo senso, il tema si sposta dalla questione se il diritto sia giustificato a svolgere (anche) una funzione paternalistica al problema di individuare i casi (eccezionali rispetto al principio di libertà) in cui tali interventi siano giustificati¹⁰⁶.

Non c'è dubbio che si tratti di un problema scivoloso, per il rischio, innanzitutto, di tornare ad accreditare un'idea di Stato “etico” archiviata dalla storia, costruito sull'imposizione di una presunta morale dominante attraverso il braccio (anche armato) del diritto, come tale del tutto incompatibile con la modernità giuridica, nella quale lo Stato è uno strumento funzionale alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone, e affatto inconciliabile con il pluralismo dei valori che ne è alla base, da realizzarsi non attraverso una qualche (negativa) forma di tolleranza ma con una ben più attiva promozione sociale della diversità individuale¹⁰⁷. Tuttavia, è un problema che rimane ineludibile quando non si neghi (sempre e comunque) l'opportunità che, in casi residuali, il diritto esprima disapprovazione nei confronti di azioni e pratiche, pur non lesive di diritti di terzi, contrarie alla dignità di chi le abbia (anche liberamente) scelte e, anche in forza di questo, ritenute dannose, e dunque censurabili, per le ipotizzabili conseguenze sociali che determinano. Ed è un fatto che la dignità, nella sua accezione oggettiva, consista oggi in «una sorta di porta aperta» che può porsi come centro di gravità di «un apparato argomentativo che giustifica interventi repressivi di condotte che il legislatore ritiene di disapprovare, a torto o a ragione, ma sempre secondo una valutazione che fa parte della sfera di responsabilità di chi gode di una legittimazione democratica fuori discussione»¹⁰⁸.

Del resto anche un alfiere del liberalismo (sociale) e instancabile partigiano di un diritto penale minimo, sempre critico verso le storture di una democrazia concepita come maggioritaria (ridotta, cioè, alla sua sola dimensione formale), come Luigi Ferrajoli, giudica questa «tutela della dignità della persona da se medesima [...] una forma di paternalismo», in taluni casi, «necessario alla tutela inderogabile dei diritti alla vita, all'integrità e alla dignità personale, che sono altrettante leggi del più debole contro la sopraffazione dei più forti che proverrebbe, nella logica del mercato, dalla loro disponibilità dettata dallo stato di bisogno»¹⁰⁹.

E allora a me pare che, per una migliore impostazione del problema, occorra oggi guardare proprio alle critiche rivolte al mercato intese a metterne in luce i limiti etici, prim'ancora che giuridici. Mi riferisco, in particolare, alle due obiezioni distinte da Michael Sandel nel suo ormai classico *What Money Can't Buy*, che corrispondono ad altrettanti corni del problema del paternalismo nella sua odierna configurazione modellata sul rapporto tra libertà e dignità.

¹⁰⁵ VERONESI 2014, 345.

¹⁰⁶ Utili indicazioni in VERONESI 2014, 349-350, dove si sostiene che il sostegno argomentativo dato dal ricorso al concetto di dignità (oggettiva) è «fondamentale nei c.d. “casi limite”, e cioè in situazioni di particolare gravità».

¹⁰⁷ Sul tema, vd. FONTANA 2018.

¹⁰⁸ VIOLINI 2021, 449.

¹⁰⁹ FERRAJOLI 2019, 27.

Una prima obiezione, da Sandel chiamata “dell’equità”, «chiede conto della disuguaglianza che le scelte di mercato possono riflettere»¹¹⁰. La mercificazione di certi beni, per alcune caratteristiche loro proprie, riflette e incrementa la disuguaglianza. Quando alcuni beni vengono inclusi nella sfera del mercato, si presume che ci sia sempre una qualche disuguaglianza nel contesto sociale, entro il quale si determina la scelta, che rende la scelta non volontaria e la persona che la compie vittima delle condizioni in cui si trova a vivere. Il consenso prestato alla transazione non si presume allora mai valido perché la scelta, pur apparentemente volontaria, non è davvero libera, in quanto necessitata dalle circostanze in una qualche misura determinante. Lo stesso paradigma del contratto, attraverso cui, secondo una retorica neoliberale, si consuma la riduzione della libertà alla sola autonomia (negoziale) dell’individuo, che dispone di sé e del proprio corpo, è mistificante perché contrabbanda come eguaglianza tra i contraenti persistenti asimmetrie di potere, così ribaltando la realtà stessa della disparità sociale¹¹¹.

È questa la critica che sta al cuore della sentenza 141/2019 della Corte costituzionale, dove l’appello alla dignità, e la sua imposizione alla persona che si prostituisce, per il tramite della conferma della natura offensiva delle condotte che ne agevolano l’attività, rappresenta un grido urlato contro l’ingiustizia sociale¹¹².

La seconda obiezione, chiamata da Sandel “della corruzione”, si pone su un piano diverso e più contendibile. Essa spinge a gettare lo sguardo oltre la considerazione dell’esistenza della disuguaglianza e «chiede conto dei comportamenti e delle norme che le relazioni di mercato possono danneggiare o dissolvere»¹¹³. In tal senso, va dritta al fondo della questione, puntando l’indice sulla natura degradante della transazione di mercato anche là dove essa sia il frutto di una scelta realmente libera. In altri termini, se pure si sia verificata la validità del consenso da parte della persona che compie la scelta, non essendo dunque addebitabile alle condizioni che caratterizzano il contesto in cui essa si determina, quel che si sostiene è che ad essere degradante è l’azione e la pratica in sé perché promuove una visione eticamente sbagliata dell’essere umano.

Come precisa Sandel, mentre «l’argomento dell’equità ricorre all’ideale [...] di un consenso ottenuto in un contesto equo», l’argomento della corruzione «fa appello non al consenso ma all’importanza morale dei beni in gioco, quelli che si dice vengano degradati dalla valutazione di mercato e dallo scambio»¹¹⁴. Incalza, in altri termini, a interrogarsi sulla moralità delle scelte individuali, richiamando l’attenzione sul fatto che esse non sono (qualificabili come) morali per il solo fatto (o solo perché) sono (qualificabili come) libere. Così come non si dà un rapporto d’implicazione tra la moralità di un’azione e la sua libertà, cioè il suo non essere oggetto di obblighi o divieti (altra faccia del principio per cui non è giustificabile, in una prospettiva liberale, impedire giuridicamente un’azione *solo* perché immorale), non si dà un rapporto d’implicazione tra la libertà di un’azione e la sua moralità¹¹⁵: ciò che sembra ovvio per le azioni che interessano terzi, ma che vale anche, e a maggior ragione, per le azioni che riguardano solo se stessi.

¹¹⁰ SANDEL 2013, 111.

¹¹¹ Cfr. GIOLO 2020, *passim*.

¹¹² È lo stesso profilo di cui si preoccupano FERRAJOLI 2019 (nel passo citato *supra*) e FACCHI, GIOLO 2020, che assumono una prospettiva di analisi «che guard[a] alle condizioni effettive di libertà che permettono di qualificare una scelta come libera» (55): «complessivamente una concezione di libertà come condizione personale – spiegano le autrici – considera l’autodeterminazione un obiettivo che si delinea a partire dall’affrancamento dal dominio di altri soggetti e da una situazione di bisogno rispetto a beni fondamentali» (75).

¹¹³ SANDEL 2013, 111

¹¹⁴ SANDEL 2013, 113.

¹¹⁵ Analogamente, per quanto in termini diversi, REICHLIN 99. Si pensi, a titolo di esempio, all’esercizio della libertà di espressione nei cosiddetti discorsi d’odio: là dove questi non vengano proibiti dal diritto, il fatto che si possano (giuridicamente) esprimere certe idee non significa anche che si sia giustificati (moralmente) a esprimerle. In sintesi: se il diritto mi consente di fare qualcosa (né obbligandomi a farla, né vietandomela) non vuol dire che quella cosa sia la cosa giusta da fare.

La domanda posta da questa obiezione è: in condizioni di eguaglianza, dove cioè non fossero presenti significative asimmetrie di potere, alcune pratiche continuerebbero a sollevare interrogativi etici? Vi sarebbero ancora – ammesso che ve ne siano oggi – buone ragioni a sostegno di modelli normativi limitativi della libertà di scelta? O in una società di eguali fondata sulla libertà sostanziale (o effettiva), dovrebbe escludersi qualsiasi intervento paternalistico da parte del diritto?

Talvolta, alcune pratiche – tipicamente quelle legate alla dimensione della sessualità umana, come la prostituzione – sono criticate per gli effetti negativi che possono produrre «in termini di eguaglianza di status sociale»¹¹⁶. Ma è chiaro che la critica, pur facendo appello a considerazioni relative all'eguaglianza, riguarda la dignità. In tal senso, ciò che si contesta è, in particolare, che la prostituzione corrompe le relazioni tra i generi, l'immagine che ciascuno ha del proprio genere, e più in generale la sessualità umana. È questa, come dovrebbe essere evidente, un'obiezione che prescinde dall'effettiva disparità sociale che oggi caratterizza il contesto in cui si svolge la pratica e che disvela le ragioni alla base dei modelli normativi paternalistici che la disciplinano in senso (più o meno marcatamente) proibizionista.

Non è chiaro se, ed eventualmente quanto, questa obiezione sia presente nell'argomentazione della Corte, anche se traspare da alcuni suoi passaggi, in particolare là dove il giudice costituzionale parla di “naturale riluttanza” verso questa “scelta di vita”¹¹⁷. Non sembrano invece esservi dubbi sul fatto che la Corte abbia adottato proprio questa obiezione quando ha avuto occasione di pronunciarsi incidentalmente su un'altra questione, la maternità surrogata, chiaramente diversa ma sotto certi aspetti rilevanti affine in rapporto alla prostituzione. Mi riferisco al noto *obiter dictum* espresso nella sentenza 272/2017, nella quale il giudice costituzionale ha affermato che «la maternità surrogata [...] offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane», così mostrando di ritenere giustificato l'«elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità, vietata da apposita disposizione penale» (ex art. 12, comma 6, della L. 40 del 2004)¹¹⁸.

Tenere presente questi due corni del problema, che assumono un più chiaro significato quando siano riferiti alle due distinte obiezioni che possono essere rivolte al mercato, serve a inquadrare correttamente l'uso che si fa della dignità, nel dibattito pubblico come pure nel discorso giuridico. Se la prima obiezione (dell'equità) pretende la validità del consenso prestato dall'individuo che esercita la propria libertà attraverso il mercato, la seconda obiezione (della corruzione) pretende il valore della scelta compiuta, il cui apprezzamento dipende dall'importanza attribuita ai beni in gioco. Entrambe possono essere formulate con riferimento al valore dell'eguaglianza: delle opportunità, la prima; di status, la seconda. Ma oggi rappresentano esattamente le questioni che mette in campo la nozione sfuggente e ambigua di dignità oggettiva.

¹¹⁶ SERUGHETTI 2019, 186, che riporta la tesi espressa da SATZ 2010, 146, secondo cui: «se la prostituzione è sbagliata è a causa dei suoi effetti su come gli uomini percepiscono le donne e su come le donne percepiscono se stesse».

¹¹⁷ Cfr. il più volte citato § 6.1 del *Considerato in diritto*.

¹¹⁸ La sentenza sembra recepire quanto, pur succintamente, espresso dal CNB nella sua Mozione del 18 marzo 2016 in tema di *Maternità surrogata a titolo oneroso*, dove si afferma che «la maternità surrogata è un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio sottoposto come un oggetto a un atto di cessione. Il CNB ritiene che tale ipotesi di commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento, esplicita o surrettizia, sia in netto contrasto con i principi bioetici fondamentali». Tra i critici della posizione sostenuta dalla Corte: BIN 2019, 3, e RONCHETTI 2019, 666-667.

Riferimenti bibliografici

- AZZONI G. 2012. *Dignità umana e diritto privato*, in «Ragion Pratica», 1, 2012, 75 ss.
- BARBERA A. 2013. *Un moderno “habeas corpus”*, in «Forum di Quaderni costituzionali», 27 giugno 2013, 1 ss.
- BARCELLONA G. 2018. *Della forma dell’acqua: la dignità umana, volti e risvolti costituzionali*, in «Rivista AIC», 1, 2018, 1 ss.
- BECCHI P. 2009. *Il principio dignità umana*, Morcelliana.
- BIN R. 2017. *Dignità umana e biodiritto*, in «BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto», 2, 2017, 3 ss.
- BIN R. 2018. *Critica della teoria dei diritti*, Franco Angeli.
- BIN R. 2019a. *La Corte, i giudici e la dignità umana*, in «BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto», 2, 2019, 1 ss.
- BIN R. 2019b. *La libertà sessuale e prostituzione (in margine alla sent. 141/2019)*, in «Forum di Quaderni costituzionali», 26 novembre 2019, 1 ss.
- BORSELLINO P. 2018. *Bioetica tra “moralì” e diritto*, Raffaello Cortina.
- CADOPPI A. (ed.) 2010. *Laicità, valori e diritto penale. The moral limits of the criminal law: in ricordo di Joel Feinberg*, Giuffrè.
- CADOPPI A. (ed.) 2014. *Prostituzione e diritto penale. Problemi e prospettive*, Dike giuridica.
- CONLY S. 2013. *Against Autonomy. Justifying Coercive Paternalism*, Cambridge University Press.
- CRICENTI G. 2012. *La dignità nel biodiritto*, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», 2, 2012, 95 ss.
- CRICENTI G. 2017. *I giudici e la bioetica. Casi e questioni*, Carocci.
- D’AGOSTINO F. 2018. *Come leggere la legge n. 219/2017*, in «BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto», 1, 2018, 15 ss.
- D’AVACK L. 2015. *Il potere sul corpo. Limiti etici e giuridici*, Giappichelli.
- D’AVACK L. 2018. *Il dominio delle biotecnologie. L’opportunità e i limiti dell’intervento del diritto*, Giappichelli.
- D’AVACK L. 2019. *Il paradigma dignità: usi etici e giuridici*, in «Rivista di filosofia del diritto», 1, 2019, 11 ss.
- D’AVACK L. 2020. *Consenso informato e scelte di fine vita. Riflessioni etiche e giuridiche*, Giappichelli.
- DALY E. 2013. *Dignity Rights. Courts, Constitution and the Worth of the Human Person*, University of Pennsylvania Press.
- DE LIA A. *Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al banco di prova della Consulta. Un primo commento. alla sentenza della Corte costituzionale n. 141/2019*, in «Forum di Quaderni costituzionali», 20 giugno 2019, 1 ss.
- DI CIOMMO M. 2010. *Dignità umana e Stato costituzionale. La dignità umana nel costituzionalismo europeo, nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee*, Firenze, Passigli.
- DICIOTTI E. 2005. *Preferenze, autonomia e paternalismo*, in «Ragion pratica», 1, 2005, 99 ss.
- DONATELLI P. 2012. *La vita umana in prima persona*, Laterza.
- DONATELLI P. 2020. *La filosofia e la vita etica*, Einaudi.
- DUPRÉ C. 2016. *The Age of Dignity*, Hart Publishing.
- DWORKIN G. 2020. *Paternalism*, in *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, <https://plato.stanford.edu/entries/paternalism/>.

- FACCHI A., GIOLO O. 2020, *Libera scelta e libera condizione. Un punto di vista femminista su libertà e diritto*, il Mulino.
- FERRAJOLI L. 2019. *Dignità e libertà*, in «Rivista di filosofia del diritto», 1, 2019, 23 ss.
- FIANDACA G., FRANCOLINI G. (eds.) 2008. *Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto*, Giappichelli.
- FONTANA G. 2018. *Eguaglianza e promozione sociale nello Stato costituzionale tra bisogni e meriti*, in MASTROMARTINO F. (ed.), *Teoria e pratica dell'eguaglianza. Prospettive di analisi critica*, L'Asino d'oro, 63 ss.
- FONTANA G. 2019. *Ricerca scientifica e libertà di cura. Scientismo ed antiscentismo nella prospettiva costituzionale*, Editoriale scientifica.
- GALLETTI M., VIDA S. 2018. *Libertà vigilata. Una critica del paternalismo libertario*, If Press.
- GEMMA G. 2008. *Dignità umana: un disvalore costituzionale?*, in «Quaderni costituzionali», 2, 2008, 379 ss.
- GIOLO O. 2020. *Il diritto neoliberale*, Jovene.
- GUARINI C.P. 2019. *La prostituzione «volontaria e consapevole»: né libertà sessuale né attività economica privata “protetta” dall'art. 41 Cost. A prima lettura di Corte costituzionale n. 141/2019*, in «Osservatorio costituzionale», 4, 2019, 475 ss.
- KACZOR C. 2005. *Edge of Life. Human Dignity and contemporary Bioethics*, Springer.
- KASS L.R. 2002. *Life, Liberty and the Defense of Dignity*, Encounter.
- LEHER S.P. 2018. *Dignity and Human Rights. Language Philosophy and Social Realizations*, Routledge.
- LIBERALI B. 2019. *Dignità Umana e libertà sessuale nella prostituzione libera e consapevole: interpretazione evolutiva o anacronismo legislativo?*, in «Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale», 2019, 1670 ss.
- LUBAN D. 2007. *Legal Ethics and Human Dignity*, Cambridge University Press.
- MALVESTITI B. 2015. *La dignità umana dopo la “Carta di Nizza”*, Orthotes.
- MANIACI G. 2012. *Contro il paternalismo giuridico*, Giappichelli.
- MASSARO A. 2020. *Questioni di fine vita e diritto penale*, Giappichelli.
- MAZZONI C.M. *Quale dignità. Il lungo viaggio di un'idea*, Olschki.
- MCCRUDDEN C. 2008. *Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights*, in «The European Journal of International Law», 4, 2008, 655 ss.
- MILL J.S. 2002. *Sulla libertà*, Milano, Net (ed. or. *On Liberty*, Parker and Son, 1859, trad. it. di S. Magistretti).
- NICCOLAI S. 2019. *La legge Merlin e i suoi interpreti*, in DANNA D., NICCOLAI S., TAVERNINI L., VILLA G. (eds.), *Né sesso né lavoro. Politiche sulla prostituzione*, Vanda Edizioni, 77 ss.
- PACELLA F. 2020. *Dignità umana e libertà fondamentali nella prostituzione e nell'aiuto al suicidio*, in «Rivista AIC», 3, 2020, 447 ss.
- PICCHI M. 2019. *La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale. Alcune riflessioni sulla sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale*, in «Forum di Quaderni costituzionali», 8 settembre 2019, 1 ss.
- PIEPOLI G. 2003. *Dignità e autonomia privata*, in «Politica del diritto», 1, 2003, 45 ss.
- PINO G. 2017. *Il costituzionalismo dei diritti. Struttura e limiti del costituzionalismo contemporaneo*, il Mulino.
- POCAR V. 2012. *Dignità e non-dignità dell'uomo*, in «Ragion Pratica», 1, 2012, 119 ss.

- POGGI F. 2019. *Dignità e autonomia: disaccordi semantici e conflitti di valore*, in «Rivista di filosofia del diritto», 1, 2019, 33 ss.
- PRISCO S. 2019. *La dignità nel dibattito biogiuridico e biopolitico. Linee ricostruttive*, in «BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto», 2, 2019, 61 ss.
- REICHLIN M. 2017. *La discussione sulla dignità umana nella bioetica contemporanea*, in «BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto», 2, 2017, 93 ss.
- RESTA G. 2010. *La dignità*, in RODOTÀ S., ZATTI P. (eds.), *Ambito e fonti del biodiritto*, Milano, Giuffrè, 259 ss.
- RESTA G. 2014. *Dignità, persone, mercati*, Giappichelli.
- RESTA G. 2019. “How to Do Things with Words”. *Three Uses of Human Dignity*, in «Rivista di filosofia del diritto», 1, 2019, 67 ss.
- RISICATO L. 2020. *La Consulta e il suicidio assistito: l'autodeterminazione “timida” fuga lo spettro delle chine scivolose*, in «La legislazione penale», 16.3.2020, 1 ss.
- RIVA N. (ed.) 2020. *L'antipaternalismo liberale e la sfida della vulnerabilità*, Carocci.
- RODOTÀ S. 2012. *Il diritto di avere diritti*, Laterza.
- RONCHETTI L. 2021. *La giustizia resa dalla giustizia costituzionale in nome della pari dignità sociale: sofferenza dei diritti e insofferenze per chi li calpesta*, in «Diritto e società», 4, 2019, 631 ss.
- ROSEN M. 2012. *Dignity. Its History and Meaning*, Harvard University Press.
- SANDEL M. 2013. *Quello che i soldi non possono comprare. I limiti morali del mercato*, Feltrinelli (ed. or. *What Money Can't Buy. The Moral Limits of Market*, Farrar, Straus and Giroux, 2012, trad. it. di C. Del Bò).
- SATZ D. 2010. *Why Some Things Should Not Be For Sale: The Moral Limits of Markets*, Oxford University Press.
- SCARPELLI U. 1998. *Bioetica: prospettive e principi fondamentali*, in ID., *Bioetica laica*, Baldini&Castoldi, 37 ss.
- SERUGHETTI G. 2019. *Prostituzione: violenza o lavoro? Riflessioni su volontarietà, costrizione e danno nel dibattito sulle alternative politico-normative*, in «AG – AboutGender – International Journal of Gender Studies», 8, 15, 2019, 164 ss.
- SPAEMANN R. 2011. *Tre lezioni sulla dignità umana*, Lindau.
- SPERTI A. 2013. *Una riflessione sulle ragioni del recente successo della dignità nell'argomentazione giudiziale*, in «Costituzionalismo.it», 1, 2013, 1 ss.
- SUNSTEIN C.R. 2015. *Effetto nudge. La politica del paternalismo libertario*, Milano, EGEA, (ed. or. *Why Nudge? The Politics of Libertarian Paternalism*, Yale University Press, trad. it. G. Barile).
- TINCANI P. 2020. *In difesa del principio del danno*, in RIVA N. (ed.), *L'antipaternalismo liberale e la sfida della vulnerabilità*, Carocci, 13 ss.
- VERONESI P. 2014. *La dignità umana tra teoria dell'interpretazione e topica costituzionale*, in «Quaderni costituzionali», 2, 2014, 315 ss.
- VERONESI P. 2019. *Fisionomia e limiti del diritto fondamentale all'autodeterminazione*, in «BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto», 2, 2019, 27 ss.
- VIOLINI L. 2021. *La dignità umana al centro: oggettività e soggettività di un principio in una sentenza della Corte Costituzionale (sent. 141 del 2019)*, in «Dirittifondamentali.it», 1, 2021, 444 ss.
- VINCENTI U. 2009. *Diritti e dignità umana*, Laterza.
- ZANETTI G. 2018. *Eguaglianza liberale*, in MASTROMARTINO F. (ed.), *Teoria e pratica dell'eguaglianza. Prospettive di analisi critica*, L'Asino d'oro, 3 ss.